



**REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
BOLOGNA**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 9 FEBBRAIO 2018

Art. 1 - Premesse e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento attuativo (il “**Regolamento**”) disciplina le regole necessarie per la partecipazione e la frequenza agli eventi formativi organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (l’ “**Ordine**”) e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (la “**Fondazione**”) in quanto ente di emanazione dell'Ordine, al fine di riconoscere i "crediti di formazione professionale" (“**CFP**”), così come previsto dal "Regolamento per la per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ex art. 7, D.P.R. 137/2012 in data 18 dicembre 2017, (il “**Regolamento del CNDCEC**”) che ai fini del presente Regolamento si intende qui integralmente richiamato.
2. La FPC è l'attività di aggiornamento e di approfondimento in forma collettiva, delle conoscenze e competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine. La FPC non sostituisce ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale di ogni iscritto.
3. La FPC è realizzata nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale svolta dagli iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine ed ha quindi come obiettivo la tutela della fede pubblica. Tale obiettivo viene attuato attraverso la garanzia della qualità della prestazione professionale svolta dall'iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine.
4. Il principio su cui si basa il presente regolamento è quello della libertà di scelta da parte dell'iscritto dell'evento formativo a cui partecipare, con la sola condizione che questo rientri tra quelli accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Unica limitazione in questo senso è posta dall'obbligo di partecipare ad eventi formativi aventi ad oggetto materie riguardanti (i) l'ordinamento professionale, (ii) la deontologia, (iii) la tariffa, (iv) l'organizzazione dello studio professionale, che attribuiscono il numero minimo di crediti formativi individuati dal regolamento del CNDCEC.
5. La libertà di scelta non è limitata al tipo ed al contenuto dell'evento, ma è anche geografica in quanto all'iscritto è lasciata ampia libertà di partecipare a qualsiasi evento formativo accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.



Art. 2 - Struttura dell'evento formativo

1. Gli eventi formativi possono essere realizzati sotto forma di:
 - convegno: evento formativo svolto in una giornata;
 - seminario: evento formativo svolto in un arco temporale minimo di due giorni o massimo di cinque giorni;
 - corso o master: evento formativo svolto in un arco temporale superiore a cinque giorni.
2. Gli eventi formativi possono essere realizzati anche a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning) o mediante collegamento in videoconferenza con sale autorizzate dall'Ordine purché le modalità di svolgimento garantiscano l'esercizio della vigilanza da parte dell'Ordine.
3. Gli eventi gratuiti sono quelli dove non è previsto alcun contributo spese, da parte dei partecipanti, per far fronte al compenso dei relatori, al costo della sala, al materiale didattico, ecc. in quanto se ne fa carico l'Ordine.
4. Seminari, corsi e master possono essere a numero chiuso e vengono organizzati in base alla tematica ed alla specifica materia. Per gli eventi a numero chiuso, se previsti in più giornate, l'iscrizione all'evento prevede anche l'iscrizione ad ogni singola giornata.
5. L'Ordine si riserva il diritto di annullare e/o posticipare l'evento in caso del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Art. 3 - Materie

1. Gli eventi formativi hanno ad oggetto materie rientranti nella sfera di competenza delle attività professionali svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili. Tali materie sono quelle indicate nel Regolamento del CNDCEC e nelle successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 4 –Soggetti organizzatori degli eventi formativi

1. L'Ordine realizza il programma della FPC, anche di concerto con la Fondazione ed altri Ordini professionali:
 - avvalendosi di strutture e mezzi propri (Commissioni consultive, Fondazioni di emanazione dell'Ordine, associazioni e/o società cui l'Ordine partecipa);
 - avvalendosi di soggetti terzi (Associazioni di categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituti Universitari, Enti pubblici o privati, Imprese di formazione) (i “**Soggetti Terzi**”).
2. Nel caso in cui l'Ordine si dovesse avvalere di Soggetti Terzi, questi realizzano i singoli eventi sotto il controllo e la responsabilità dell'Ordine nella circoscrizione dello stesso.

Art. 5- Requisiti minimi degli eventi formativi

1. Gli eventi devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:



- a) gli eventi devono essere aperti, nei limiti dei posti disponibili, a tutti i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili di Bologna e, nei limiti dei posti ad essi riservati in base ad appositi accordi, agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini professionali d'Italia;
- b) gli eventi devono avere ad oggetto una o più materie indicati dal CNDCEC o con indicazione specifica delle materie indicate nel programma di formazione del MEF per i revisori legali;
- c) la durata effettiva dell'evento non può essere inferiore a 2 ore;
- d) l'evento formativo deve essere svolto nel territorio che ricade nella circoscrizione dell'Ordine, a meno che l'evento formativo sia organizzato a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning);
- e) le modalità di svolgimento dell'evento devono consentire l'esercizio della vigilanza da parte dell'Ordine;
- f) qualora l'evento sia realizzato avvalendosi di un Soggetto Terzo, questi deve avere una comprovata esperienza nella formazione.
- g) i docenti devono essere scelti tra le seguenti categorie:
 - Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche nella sezione speciale, che non siano sospesi;
 - Iscritti all'Albo di altri Ordini professionali che non siano sospesi;
 - Docenti universitari aventi i seguenti titoli accademici: professore ordinario e straordinario; professore associato, confermato o non confermato; professore a contratto per contratto sostitutivo / principale / integrativo; ricercatore titolare di affidamento o supplenza; ricercatore, confermato o non confermato e assistente ordinario; dottore di ricerca, dottorando di ricerca, titolare di assegno di ricerca; cultore della materia;
 - Magistrati;
 - Funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione, di società a prevalente partecipazione pubblica, di società quotate in mercati regolamentati e di società ed enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;
 - Ufficiali delle Forze Armate e di Polizia.

Articolo 6 - Iscrizione e frequenza agli eventi formativi partecipativi

1. Gli eventi formativi promossi dall'Ordine, se non diversamente segnalato nella presentazione dell'evento, sono aperti a tutti gli interessati.
2. I soggetti interessati a partecipare ad un evento devono iscriversi esclusivamente seguendo la procedura indicata nella sezione del sito internet dell'Ordine dedicata alla FPC (<http://www.dottcomm.bo.it>), con i tempi e le modalità che di volta in volta verranno comunicate.
3. Le iscrizioni saranno accettate in progressivo e indistinto ordine temporale, sino ad esaurimento posti e salvo attivazione di apposita lista di attesa.
4. Le iscrizioni sono aperte - salva residua disponibilità - Sino alla data indicata nella scheda dell'evento sul sito web dell'Ordine (portale FPCU)



5. La sopravvenuta impossibilità di partecipare all'evento formativo partecipativo per il quale l'iscritto ha effettuato la prenotazione lo obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da parte di altri iscritti.
6. La disdetta della prenotazione, deve essere effettuata attraverso la apposita funzione disponibile sul sito web dell'Ordine e attiva fino alla mezzanotte del giorno precedente l'evento formativo.
7. Qualora l'iscritto non comunichi l'eventuale disdetta alla partecipazione di eventi gratuiti, nei modi sopra indicati, per tre volte nell'arco di dodici mesi le sue credenziali informatiche per la partecipazione agli incontri medesimi saranno ritenute non più affidabili, anche a garanzia della integrità delle procedure informatiche attivate dal Consiglio dell'Ordine. Al fine di verificare l'autenticità di tali credenziali nonché l'integrità dei dati a garanzia del sistema, le medesime credenziali saranno disattivate d'ufficio e l'Ordine ne farà pervenire formale comunicazione al professionista interessato. Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione delle credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell'Ordine. Le credenziali verranno riattivate, previa verifica di autenticità ed integrità del sistema.
8. E' vietata la contemporanea iscrizione ad eventi formativi concomitanti.
9. Si richiede puntualità nella partecipazione agli eventi.

Articolo 7- Controllo dell'Ordine e riconoscimento dei crediti formativi – Attestati di frequenza

1. Gli eventi attribuiscono crediti formativi nel numero evidenziato nelle singole locandine ricordando che un'ora di frequenza corrisponde a un credito formativo in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento del CNDCEC.
2. La presenza degli iscritti agli eventi formativi partecipativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodi di volta in volta adottati.
3. La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale di vigilanza all'ingresso e all'uscita dell'iscritto all'evento nonché durante lo svolgimento dell'evento stesso.
4. Hanno diritto alla attribuzione di crediti formativi, secondo il parametro 1 ora = 1 credito, soli fini della determinazione del numero di crediti spettante, le frazioni di ora sono arrotondate all'unità di ora più prossima.
5. Gli iscritti ad un evento devono dimostrare, all'atto della rilevazione di entrata, su richiesta del personale dell'Ordine, la propria identità personale con la esibizione di un documento. Il personale dell'Ordine non ammette chi non fornisca tale dimostrazione.
6. E' cura dell'Ordine rendere disponibili in formato elettronico agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
7. Per gli eventi formativi organizzati a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning), la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nelle "Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
8. Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere chiesto di dare una valutazione dell'evento mediante la compilazione di apposita scheda.



9. Gli attestati di frequenza, ove previsti, sono disponibili nell'apposita area riservata di ogni iscritto. Per i seminari, corsi o master che di norma si svolgono su più giornate è consentito un massimo di assenze sulle ore totali pari ad un 20%, quindi con una frequenza obbligatoria pari all'80%. Per i convegni in un'unica giornata la frequenza deve essere pari al 100%.

Articolo 8 - Attività formative particolari

1. Sono attribuiti particolari crediti formativi in caso di attività formative particolari definite dal Regolamento del CNDCEC.

Articolo 9 - Vigilanza dell'Ordine

1. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti in base al Regolamento del CNDCEC.

Articolo 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento del CNDCEC.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è in vigore il giorno 1 gennaio 2018.